

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2124

**Condotta irrigua identificata al Fg. 19 – P.IIe nn. 282-283-284-285-286-287-288 del Comune di Otranto (Le).  
Autorizzazione alla sdemanializzazione e all’alienazione a titolo oneroso.**

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipocatastali”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- per la realizzazione di un canale di Irrigazione, con Decreto del 18/09/1961, veniva espropriato, tra gli altri, da parte dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, il terreno identificato al Fg. 19 – p.IIa n. 92 del Comune di Otranto (Le);
- tale terreno risulta intestato alla Regione Puglia – Demanio Irriguo, per effetto del D.P.R. del 18/04/1979 (art. 6) con il quale venivano trasferiti alla Regione Puglia, in relazione alla competenza territoriale, tutti i beni dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
- lo stesso risulta in gestione all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.);

Visti:

- l’istanza del 20/09/2019 (prot. n. 18982), presentata da parte della Sig.ra Mainenti Maria Giovanna, con richiesta di retrocessione di una porzione del terreno identificato al Fg. 19 – p.IIa n. 92 (attualmente identificata al Fg. 19 – p.IIa n. 285) nonché di rimozione del residuo canale ivi esistente;
- la nota del 14/10/2019 (prot. n. 20753), con la quale il Servizio Amministrazione del Patrimonio richiedeva all’A.R.I.F. una puntuale relazione in ordine alla procedura espropriativa esplicitando lo stato dell’arte e nel caso la dichiarazione di inservibilità ai fini della gestione delle opere irrigue di competenza del suddetto terreno, gestito dall’Agenzia;
- la nota del 21/02/2020 (prot. n. 17753) con la quale l’A.R.I.F. dichiarava l’inservibilità dello stesso ai fini della gestione delle opere irrigue, evidenziando inoltre di aver già provveduto a rimuovere qualsiasi elemento in cemento del residuo canale, costituente pericolo per il transito di persone e automezzi;

Dato atto che:

- la retrocessione, di cui all’istanza sopra citata, non può essere invocata, in forza degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) poiché solo se l’opera pubblica non è stata realizzata o iniziata entro il termine dei dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, l’espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità;

Considerato che:

- al fine di poter avviare percorsi di valorizzazione economica del suddetto terreno per singole porzioni, è stato eseguito il Tipo frazionamento di regolarizzazione catastale approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Lecce - Territorio in data 07/07/2020 al prot. n. LE0077534, che ha generato la soppressione della p.IIa n. 92 del Fg. 19 con le p.IIe nn. 282-283-284-285-286-287-288 del Fg. 19 del Comune di Otranto (Le);
- con relazione di stima del 28/07/2020, acquisita al prot. AOO\_108/PROT 10/09/2020 – 012282, è stato determinato il prezzo di vendita delle singole particelle specificate in oggetto, come da valutazione ex art. 28 lettera a) della L.R. 27/1995 di funzionario tecnico regionale, agli atti d’ufficio;

Ritenuto dunque necessario:

- procedere alla sdemanializzazione delle particelle identificate al Catasto terreni del Comune di Otranto (Le) al Foglio 19, p.IIe nn. 282-283-284-285-286-287-288;

- 
6. di pubblicare in versione integrale il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano